

REGOLAMENTO QUADRO PRESTAZIONI FISR

ART.1

Hanno diritto alle prestazioni, le Imprese in regola con i versamenti almeno degli ultimi tre anni, contrattualmente previsti e dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 21.07.1988, modificato in data 22.06.1993 e degli Accordi Interconfederali Regionali e inoltre dalle successive modificazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell' E.B.A.P.

ART.2

Le prestazioni a carico del fondo sono quelle previste dagli Accordi sottoscritti fra le parti sociali. Le provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti, considerata la loro funzione previdenziale assistenziale in senso proprio o lato, sono ritenersi comprese nelle fattispecie previste dal 2° comma art.9 bis L. 1.6.1991 n. 166.

ART. 3

I versamenti delle quote annuali , nei tempi e nelle modalità stabilite dal C.D.A., danno diritto alle prestazioni da parte del Fondo Sostegno Reddito.

Le Imprese che assumono durante l'anno e quelle di nuova costituzione dovranno versare all'Ente le quote (Euro 41,32 per operaio ; Euro 20,66 per apprendista + 5,16 a dip. per 626 [Sicurezza]) , entro 40 GIORNI dalla nuova assunzione di personale dipendente.

Le quote andranno versate sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del mese nel quale si effettuano le prime assunzioni.

Per le " Imprese di nuova costituzione" si intendono anche le Imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno si dotano di personale dipendente.

ART 4

Le imprese interessate che non abbiano osservato i termini di pagamento comunicati anno per anno di cui al presente art. 3, sono tenute al pagamento dell'intera quota di loro spettanza, e acquisiscono il diritto a richiedere le prestazioni relative al Fondo dipendenti, solo dopo che siano decorsi tre mesi (90 giorni) dalla data del pagamento.

Per quanto riguarda gli incentivi a favore delle Imprese, le stesse possono accedere ai contributi purchè in regola con i versamenti di almeno gl'ultimi tre anni,nonché dell'anno stesso effettuato entro il termine previsto (**30 Novembre a.c.**).

In caso di regolarizzazione effettuata in ritardo, le richieste di prestazione potranno essere inoltrate all'Ente solo decorsi tre mesi (90 giorni) dalla data di versamento.

ART. 5

Il C.D.A. accertata la sussistenza dei requisiti in conformità ai regolamenti in vigore delle singole prestazioni, ne predispono la liquidazione entro un minimo di trenta e un massimo di novanta giorni con bonifico bancario presso la Banca indicata nella domanda. In caso di coordinate errate o incomplete verrà emesso assegno circolare non trasferibile che il titolare o legale rappresentante della Ditta dovrà provvedere a ritirare personalmente presso i nostri uffici (*in nessun caso l'assegno verrà inviato per posta*).

La eventuale documentazione integrativa deve essere inoltrata esclusivamente all' EBAP pena archiviazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

In caso, le richieste di prestazione prevedano la presentazione di documenti autenticati, gli stessi potranno essere autenticati oltre che da pubblici uffici, anche per presa visione, direttamente all'E.B.A.P. e UGB.

Al C.D.A. sono affidate le decisioni di merito su singole richieste di prestazioni per le quali sorgono controversie e contestazioni.

ART. 6

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stabilite dal C.d.A. annualmente.

Nel caso in cui il Fondo non sia in grado di coprire la globalità delle richieste valide si provvederà alla liquidazione fino a concorrenza degli importi stanziati.

ART. 7

Le richieste di prestazione devono pervenire all' EBAP direttamente e/o tramite U.G.B. e Sportelli entro i termini previsti per ogni singolo intervento dai regolamenti attuativi , pena la nullità della stessa.